

Edizione di sabato 1 febbraio 2014

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Fabbricati rurali: non trascuriamo il classamento](#)

di **Fabio Garrini**

CASI CONTROVERSI

[Deduzione Imu con criterio di "cassa" anomalo](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

CONTABILITÀ

[Legge Sabatini: quali le rilevazioni contabili?](#)

di **Viviana Grippo**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Per il 2013 nessun taglio alle detrazioni fiscali](#)

di **Luca Mambrin**

IVA

[Comunicazione annuale dati Iva: il modello](#)

di **Federica Furlani**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Fabbricati rurali: non trascuriamo il classamento

di **Fabio Garrini**

Ennesima sentenza della Cassazione riguardante i **fabbricati rurali**. Con la recente [ordinanza 422 del 10 gennaio 2014](#) la Suprema Corte è tornata sul tema della debenza ICI (poi, come diremo, ai fini IMU, il ragionamento può essere, almeno in parte, diverso) in relazione ai fabbricati impiegati in ambito agricolo.

Sul tema eravamo già intervenuti in un [precedente contributo pubblicato in questa rivista telematica](#) a seguito della conversione in legge del DL 102/13 , ma la recente sentenza permette di tornare sul tema per proporre alcune puntualizzazioni.

L'importanza del classamento ai fini ICI

La questione oggetto di contestazione verteva su di un fabbricato di tipo strumentale originariamente classato nella categoria catastale D/8 e che, a seguito dell'opportunità offerta con il DL 70/11, è stato **successivamente classato nella categoria catastale D/10** (quella propria degli strumentali, mentre per gli abitativi la categoria di riferimento è A/6).

Qual'era il tema dibattuto? Il Comune era ricorso per Cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna eccependo il fatto che i giudici di merito avessero riconosciuto al fabbricato la ruralità indipendentemente dal classamento, facendo esclusivamente riferimento all'utilizzo dell'immobile.

Sul punto viene constatato che invece, ai **fini ICI**, la stessa Cassazione ([sentenza a sezioni unite n.18565/09](#)) aveva affermato come per riconoscere la sussistenza dello status di ruralità fosse **necessario possedere uno specifico classamento** in determinate categorie (A/6 e D/10), attribuzione che è conseguente all'esistenza dei requisiti di ruralità. La situazione catastale risultava talmente importante che se il contribuente riteneva di avere diritto all'esenzione ICI, doveva contestare il classamento dell'immobile, così come se era il Comune a non ritenere rurale il fabbricato, non poteva semplicemente accertare il contribuente, ma doveva contestarne il classamento.

Ruralità con certificazione retroattiva

Nella sentenza viene poi constatato come norme sopravvenute consentono ai contribuenti di richiedere il classamento in categorie rurali (DL 70/11) con applicazione **retroattiva**; tale retroattività, ad opera dell'art. 2 c. 5-bis del DL 102/13 con il quale è stata esplicitamente introdotta (in precedenza su tale effetti si discuteva, tanto che alcune sentenze di merito

andavano a negarla), esplica **efficacia quinquennale a decorrere dal 2011**. Il DL 102/13 infatti afferma l'effetto "a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda": viene evidenziato come tale effetto si materializzi per le annualità dal 2006 al 2010.

Sul punto però la Cassazione non si esprime: malgrado la controversia riguardi un periodo d'imposta compreso tra questi (nel caso particolare 2007) e quindi potrebbe astrattamente beneficiare di tale previsione, la Cassazione non può decidere su questioni di merito (come viene ritenuta questa) e quindi rinvia alla commissione regionale competente.

Quindi, tirando le fila della vicenda, l'autocertificazione presentata dal contribuente per il classamento in categoria rurale esplica efficacia retroattiva quinquennale (come disposto dal DL 102/13), ma conferma anche che **tale adempimento è necessario per scongiurare contestazioni ICI sino al 2011**, non essendo sufficiente il semplice utilizzo conforme all'ambito agricoli.

Classamento e ruralità ai fini IMU

Occorre concludere ricordando quanto il Ministero abbia affermato ai fini IMU nella [CM 3/DF/2012](#): *"l'IMU colpisce i fabbricati rurali strumentali ricompresi anche nell'elenco di cui all'art. 9, comma 3-bis del D. L. n. 557 del 1993, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza, poiché, come risulta, ad esempio, nel caso di cui alla lett. f) dell'art. 9, comma 3-bis, tra gli immobili strumentali in argomento sono ricompresi anche quelli a destinazione abitativa che comunque non possono rientrare nella categoria D/10 e quelli classati, ad esempio, nelle categorie C/1, C/2, C/6 etc., in ottemperanza alle vigenti norme catastali. Si può, quindi, affermare che, anche nel caso in cui detti immobili siano accatastati in una delle categorie dei gruppi ordinari e non in D/10, si può certamente riconoscere la strumentalità e conseguentemente l'applicazione del regime di favore ai fini IMU."*

Questo significa che, a partire dal 2012, **ciò che rileva è l'utilizzo e non il classamento catastale**: si ricordi infatti che per i fabbricati rurali nel 2012 era prevista un'aliquota ridotta (2 per mille eventualmente ulteriormente riducibile da parte del Comune), nel 2013 era stata introdotta transitoriamente l'esenzione (DL 54/13 per l'acconto e DL 133/13 per il saldo), esenzione che poi è stata confermata a regime dal 2014 (L. 147/13, Legge di stabilità per il 2014). Peraltro dal 2014 i fabbricati rurali scontano l'applicazione della TASI in misura ridotta (1 per mille).

Malgrado tale interpretazione ministeriale estensiva, è consigliabile ai contribuenti di **non tralasciare il dato catastale**: quando non vi siano ostacoli urbanistici, sarà infatti opportuno verificare il corretto accatastamento di tali immobili. Non va infatti dimenticato che anche nel passato l'Agenzia delle Entrate aveva definito irrilevante la situazione catastale (definendo la rendita solo "inventariale"), poi sappiamo bene come la **Cassazione abbia invece del tutto censurato tale opinione** (e non è detto che non accada nuovamente ...)

CASI CONTROVERSI

Deduzione Imu con criterio di “cassa” anomalo

di **Giovanni Valcarenghi**

Alcune **risposte** rilasciate **dall’Agenzia delle Entrate** nel corso della recente manifestazione di **Telefisco** proprio **non convincono**; sulla [edizione di ieri](#) abbiamo parlato del presunto obbligo di copertura fiscale della rivalutazione dei beni di impresa, argomento in relazione al quale ci eravamo già pronunciati in senso completamente opposto nelle scorse settimane.

Oggi, invece, ci soffermiamo ad analizzare il **tema della deduzione** (dalla base imponibile del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo) **dell’IMU sui fabbricati strumentali**, sempre oggetto di risposte durante il forum.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che:

1. oggetto della deduzione è **solo l’IMU** relativa alle **annualità dal 2013 in avanti**;
2. eventuali **pagamenti di IMU**, avvenuti nel corso del 2013 (o successivamente) ma **relativi ad esercizi precedenti, non possono essere dedotti**, in quanto l’articolo 99 del TUIR (per il reddito di impresa) è una norma che non deroga al criterio di competenza, ma aggiunge alla competenza un ulteriore requisito dell’avvenuto pagamento.

In merito alla prima questione, la bontà delle conclusioni raggiunte è tutta da testare.

Infatti, dopo che il comma 715 delle Legge di stabilità 2014 prevede che *l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento*, il successiva comma 716 sancisce che:

- *la disposizione ... ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013;*
- *per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’aliquota ... è elevata al 30 per cento.*

Ora appare chiaro che la norma di **decorrenza non ha alcun legame con il periodo di imposta di riferimento dell’IMU**, ma semplicemente con quello nel corso del quale si comincia ad applicare la disposizione.

Quindi, ciò che è **operativo dal 2013** (se stendiamo un velo sulle disposizioni dello Statuto del contribuente!) è il **meccanismo di deducibilità dell’IMU** relativa ai fabbricati strumentali.

Posto che trattasi della deduzione di un tributo, nel mondo del reddito di impresa è necessario rifarsi alle **disposizioni dell'articolo 99**, ed in particolare al secondo periodo del comma 1.

La disposizione prevede che *le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.*

Tale disposizione, secondo le Entrate, **non introduce ... un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali, introducendo un'ulteriore condizione di deducibilità per le imposte, che è appunto l'avvenuto pagamento.**

Non intendiamo dissertare in questa sede sulla corretta chiave di lettura dell'articolo 99 del TURI, ma semplicemente notare che esiste un precedente, **nel recente passato**, dove, a fronte di una norma speculare, **completamente differenti** sono state **le conclusioni tratte**.

Il riferimento è **all'articolo 6 del DL 185/2008** ove si prevedeva che *a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2008, è ammesso in deduzione ... un importo pari al 10 per cento dell'IRAP*

Nella [circolare 16/E/2009](#) si affermò che:

- *per effetto del richiamo operato dalla norma all'articolo 99 del Tuir, l'imposta regionale rilevante per il calcolo della deduzione (anche per gli esercenti e professionisti) è quella **versata** nel periodo di imposta di riferimento a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo, nei limiti, per quanto concerne l'acconto, dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta;*
- *con gli **stessi criteri** si potrà **tener conto** anche dell'IRAP versata nell'anno interessato dalla rideterminazione della base imponibile a fronte di versamenti effettuati a seguito di **ravvedimento operoso**, ovvero di **iscrizione a ruolo** di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di **accertamento**.*

Insomma, ci pare che lo scenario sia sufficientemente chiaro per poter concludere che si **dovrebbero rendere deducibili tutti i versamenti** effettuati a titolo di IMU (ovviamente solo su fabbricati strumentali per imprenditori e lavoratori autonomi), purché **operati dal 2013**, a prescindere dall'annualità di riferimento del tributo.

CONTABILITÀ

Legge Sabatini: quali le rilevazioni contabili?

di **Viviana Grippo**

Come sappiamo il Governo, ha riproposto l'agevolazione c.d. legge Sabatini.

Essa consiste nell'erogazione da parte dello Stato di un **contributo in conto interessi** a copertura degli interessi sui finanziamenti accesi per l'acquisto di macchinari produttivi nuovi, per un importo non inferiore a 500 euro al netto dell'Iva, da detenersi in impresa per almeno un triennio dall'ultimazione dell'investimento, pena la decadenza dall'agevolazione stessa.

Manca ancora la **circolare ministeriale** che dovrà stabilire modalità e termini di presentazione della domanda, nonché di erogazione del contributo.

Quello che oggi è certo è che il contributo in conto esercizio sarà determinato tenuto conto dell'ammontare complessivo degli interessi calcolati convenzionalmente con un **tasso di interesse** del 2,75% sulla base di un finanziamento di importo pari a quello realmente richiesto e di durata quinquennale.

La norma ha inoltre stabilito che il finanziamento dovrà essere contenuto tra un **importo minimo** di euro 20.000 e un **massimo** di 2 milioni (soglie da rispettare anche in caso di finanziamenti frazionati).

Veniamo all'**aspetto contabile**.

Supponiamo che la società acquisti un macchinario al prezzo di euro 146.400,00, al ricevimento della fattura da parte del fornitore provvederà a registrarla come segue:

Diversi a Debiti vs fornitore X 146.400,00

Macchinari 120.000,00

Iva a credito 26.400,00

Al momento dell'**accensione del mutuo** bancario l'azienda rileverà l'incasso del finanziamento e il debito verso la banca per la quota capitale

Banca c/c a Debiti per mutui bancari 146.400,00

Completato l'iter per l'ottenimento del contributo l'azienda dovrà registrare prima l'**insorgenza del credito** per il contributo e successivamente l'**erogazione** dello stesso, supponiamo che il contributo sia pari ad euro 20.130,00:

Crediti vs Ente erogatore a Contributi in conto interessi 20.130,00

Banca c/c a Crediti vs Ente erogatore 20.130,00

Come sappiamo i contributi si distinguono in:

- c/capitale
- c/esercizio
- c/impianti.

I **contributi in conto capitale** sono finalizzati all'incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa, senza essere necessariamente correlati all'obbligo di effettuazione di specifici investimenti, ovvero alla copertura delle perdite d'esercizio.

I **contributi in conto esercizio** vengono erogati allo scopo di integrare i ricavi dell'azienda o di ridurre i costi d'esercizio che le imprese sostengono per esigenze legate all'attività produttiva

I **contributi in conto impianti**, invece, vengono erogati allo scopo di ridurre i costi di acquisizione di beni ammortizzabili.

Nel caso di specie il **contributo in conto interessi** rientra nella maggiore categoria dei contributi in conto esercizio di cui si è detto sopra. Civilisticamente l'art. 2425 del codice, prevede che i contributi in conto esercizio vadano iscritti alla voce A.5 ("Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio") del conto economico.

In realtà per comprendere la corretta imputazione di tale voce in bilancio si rende necessario fare riferimento al documento interpretativo del [Principio contabile n. 12](#), il quale, oltre a specificare l'obbligo di contabilizzazione per competenze e non per cassa, chiarisce che tali contributi vanno classificati nella voce A.5 "Altri ricavi e proventi" quando essi siano destinati ad integrare ricavi della gestione caratteristica o a ridurre i relativi costi, nella voce C.17 "Interessi ed altri oneri finanziari" se finalizzati alla riduzione di costi di natura finanziaria di competenza, come ad esempio gli interessi passivi su finanziamenti, in C.16 "Altri proventi finanziari", se finalizzati alla riduzione di oneri finanziari di esercizi precedenti, in E.20 "Proventi straordinari", se legati ad eventi eccezionali.

Nel nostro caso quindi il contributo, da iscriversi in diminuzione nella voce **C17**, dovrà essere rilevato, con le scritture di cui sopra, al momento in cui sorga la certezza all'erogazione. Il contributo sarà contabilizzato per l'intero importo e poi riscontato sulla base degli interessi passivi maturati in corso d'anno.

Riportiamo di seguito la scrittura contabile per il pagamento delle rate di mutuo (supponiamo unica rata annuale) e per il **risconto del contributo** di competenza degli esercizi futuri.

Diversi a Banca c/c 30.530,50

Debiti vs banca 26.504,50

Interessi passivi su finanziamento 4.026,00

Quindi:

Contributi in conto esercizio a Risconti passivi 16.104,00

Ricordiamo che **fiscalmente** il contributo in conto esercizio è considerato ricavo secondo il disposto dell'art. art. 85, comma 1, lettera h) secondo cui si considerano ricavi "*i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge*", ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza valgono i criteri di cui all'art. 109 del TUIR.

Circa l'assoggettabilità ad Irap si ritiene di poterla escludere.

Quanto invece alla deducibilità degli interessi si ritiene applicabile, in mancanza di deroghe, il disposto dell'art. 96 del Tuir.

IMPOSTE SUL REDDITO

Per il 2013 nessun taglio alle detrazioni fiscali

di Luca Mambrin

Con il [comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/01/2014](#) il Governo ha annunciato che provvederà con **apposto provvedimento** ad **abrogare** il comma 576 della Legge di Stabilità 2014 e di conseguenza **non vi sarà alcuna riduzione** delle detrazioni attualmente in vigore.

In tema di **oneri detraibili** infatti il comma 575 della Legge 147/2013 aveva previsto che **entro il 31 gennaio 2014** dovevano essere adottati provvedimenti normativi, anche in deroga allo Statuto del contribuente (art. 3 della L. 212/2000) volti **alla razionalizzazione delle detrazioni per oneri** di cui all'articolo 15 del Tuir tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al **fine di assicurare maggiori entrate tributarie**, pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il successivo **comma 576** stabiliva invece che qualora **entro la predetta data, ovvero il 31 gennaio 2014**, non venissero **adottati i previsti provvedimenti di riordino**, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del Tuir, pari al 19%, **veniva ridotta al 18% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013** (quindi in modo retroattivo rispetto all'entrata in vigore della Legge di Stabilità) e al **17%** a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2014**.

In particolare si tratta va delle detrazioni Irpef previste dall'art. 15 comma 1 del Tuir quali ad esempio:

- Interessi passivi per prestiti o mutui agrari
- Interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto (e la costruzione) nell'abitazione principale e per l'acquisto di altri immobili;
- Spese per intermediazione immobiliare;
- Spese veterinarie;
- Spese sanitarie;
- Spese funebri;
- Spese di istruzione;
- Premi di assicurazione sulla vita, sugli infortuni sull'invalidità e sulla non autosufficienza;
- Erogazioni liberali;

- Spese per attività sportive per ragazzi;
- Spese per addetti all'assistenza personale;
- Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede.

Come previsto dallo stesso comma 576 **il taglio lineare** avrebbe dovuto trovare applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del Tuir, quali ad esempio:

- Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio;
- Erogazioni liberali in favore della società di cultura Biennale di Venezia;
- Le erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale;
- Le spese per asili nido;
- Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico.

Di conseguenza **poche erano le tipologie di oneri detraibili** escluse dalla possibile riduzione, quali ad esempio le erogazioni liberali alle ONLUS ed ai partiti politici la cui misura di detraibilità era già stata innalzata al 24% a decorrere dal periodo d'imposta 2013, oppure le spese per il recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica e le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici legati ad un intervento di ristrutturazione.

Come previsto dal **citato comunicato stampa del 21 gennaio 2014** la copertura prevista sarà invece assicurata incrementando gli obiettivi di risparmio previsti dalla revisione della spesa ("spending review") riuscendo a raggiungere, pertanto, le cifre stabilite nel comma 575 della stessa legge; il Governo ritiene infatti che **la sede più opportuna** per esercitare l'intervento di razionalizzazione delle detrazioni sia la **delega fiscale** attualmente in approvazione in Parlamento, e quindi per evitare qualsiasi aggravio fiscale, **sarà abrogato con apposito provvedimento** il comma 576 della legge di Stabilità 2014; di conseguenza non vi sarà alcuna riduzione delle detrazioni attualmente in vigore.

Tramontano quindi anche **le varie ipotesi, circolate** nei giorni scorsi, di intervento che il governo intendeva intraprendere per recuperare le risorse richieste dalla legge di Stabilità: niente **quindi taglio selettivo** e abolizione di qualche voce di spesa detraibile, **niente rimodulazione delle percentuali** di detrazione legate al reddito dichiarato (invariata al 19% per i redditi fino ad € 30.000, detrazione al 18% per i redditi tra € 30.000 ed € 60.000, detrazione al 17% per i redditi superiori ad € 60.000), **niente taglio lineare** ma il reperimento in altro modo delle cifre necessarie ad assicurare le coperture garantite dalla Legge di Stabilità.

Per l'anno 2013 quindi le **detrazioni restano al 19%**, e viene confermata anche la validità **dei modelli fiscali di dichiarazione 2014** (tra cui il modello CUD e il modello 730) i cui provvedimenti definitivi sono già stati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate. **Per ora.**

IVA

Comunicazione annuale dati Iva: il modello

di **Federica Furlani**

Come già indicato nel [precedente intervento](#) sulla comunicazione annuale dati Iva (soggetti obbligati e soggetti interessati) con [provvedimento del 15 gennaio 2014](#) sono state approvate le istruzioni per la relativa compilazione del modello, a sua volta approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.

Le nuove istruzioni si sono rese necessarie, nell'invarianza del modello, per precisare l'obbligo di inserire nel campo dedicato alle operazioni attive effettuate nel 2013 anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del presupposto territoriale ex **artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72, che concorrono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alla determinazione del volume d'affari** e per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

Il **nuovo art. 21 co. 6-bis lett. a) e b) del DPR 26.10.72 n. 633**, in recepimento dell'art. 219-bis della direttiva 28.11.2006 n. 2006/112/CE, ha infatti esteso l'obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni escluse da IVA ai sensi degli artt. 7 – 7-septies del DPR 633/72, in difetto cioè del presupposto territoriale. In particolare, la fattura deve essere emessa per:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10 co. 1 n. 1 – 4 e 9 del DPR 633/724 (operazioni bancarie e assicurative), effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altri Paesi UE ? annotazione **"inversione contabile"**;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori della UE ? annotazione **"operazione non soggetta"**.

Fino a tutto il 2012, invece, l'obbligo di emissione della fattura era previsto, relativamente alle operazioni escluse da IVA in difetto del presupposto territoriale, per le sole prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE.

Tornando al nostro modello quindi nel **rigo CD1 campo 1**, è necessario indicare **l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi all'interno, intracomunitarie e le esportazioni** effettuate nel corso dell'anno 2013, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA: cioè operazioni imponibili, non imponibili, esenti e ad aliquota "zero" annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o, comunque, soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis.

Non devono essere comprese tra le operazioni attive gli **acquisti intracomunitari** annotati anche nel registro delle fatture emesse e le autofatture ex art. 17 DPR 633/72 (acquisti di servizi intracomunitari, acquisti con applicazione del reverse charge).

I successivi campi sono un di cui di quanto indicato nel campo 1; in particolare:

- nel **campo 2**, va indicato l'ammontare complessivo delle *operazioni non imponibili* (già comprese nel campo 1), e quindi:
 1. le esportazioni e le altre operazioni non imponibili, che possono concorrere alla formazione del plafond ad eccezione delle operazioni intracomunitarie di cui le sole cessioni di beni devono essere indicate nel successivo campo 4.
 2. le operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che hanno presentato la dichiarazione di intento;
 3. le altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond;
- mentre al **campo 3** l'ammontare delle **operazioni esenti** di cui all'art. 10 o dichiarate esenti da altre disposizioni (esempio art. 6 della L. 133/1999);
- nel **campo 4** l'ammontare complessivo delle **cessioni di beni intracomunitari non imponibili** già comprese nel campo 1 del medesimo rigo, annotate nel registro IVA delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi;
- nel **campo 5** le **cessioni di beni strumentali imponibili**.

Per quanto riguarda le operazioni passive al **rigo CD2 campo 1**, è necessario indicare l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle **operazioni passive all'interno, intracomunitarie e le importazioni** effettuate nel corso dell'anno 2013, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA: cioè operazioni imponibili, non imponibili, esenti, ..., includendo anche i valori relativi ad acquisti con IVA indetraibile.

I successivi campi sono un di cui di quanto indicato nel campo 1; in particolare:

- nel **campo 2** è necessario indicare l'ammontare complessivo degli **acquisti non imponibili** (acquisti all'interno e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond, gli acquisti all'interno oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond. Non devono essere comprese le **operazioni intracomunitarie non imponibili**, in quanto solamente gli acquisti di beni devono essere necessariamente annotati nel successivo **campo 4**);
- nel **campo 3** va indicato l'ammontare degli **acquisti all'interno esenti**, delle **importazioni non soggette all'imposta** (art. 68, esclusa lett. a) e delle **importazioni di oro da investimento**. Non deve essere compreso l'ammontare degli acquisti intracomunitari esenti (art. 42 comma 1 D.L. 331/1993), che deve essere annotato nel successivo **campo 4**;
- nel **campo 5** vanno indicati gli **acquisti di beni strumentali ammortizzabili e non**

(quindi vanno compresi anche i canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili come i terreni).

Infine, nella sezione III del modello di comunicazione dei dati IVA va indicata:

- **l'IVA esigibile (CD4)**, relativa alle operazioni effettuate nel 2013, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in anni precedenti per le quali l'imposta è diventata esigibile nel 2013;
- **l'IVA detratta (CD5)**, relativa agli acquisti registrati nel 2013 per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione.

La differenza tra le due costituisce l'IVA a debito o a credito da indicare a rigo CD6.

Nel compilare la sezione III non deve tenersi conto di **eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio**, come ad esempio si verifica con il calcolo definitivo del pro-rata che viene fatto solo in sede di dichiarazione annuale. Per questo motivo il saldo dell'IVA a debito o a credito di cui al rigo CD6 non è confrontabile con quello risultante dalla dichiarazione annuale.